A.S. 1120

Emendamento

Art. 7

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti da trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico. I percorsi assistenziali a domicilio sono rivolti anche a favore di persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati sui sette giorni.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, i percorsi assistenziali a domicilio sono integrati da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50%.

I maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale ripartito tra le Regioni, nonché della eventuale compartecipazione ai costi di ristorazione da parte dei pazienti ospiti di strutture di cura o riabilitazione, nelle fasi di lungodegenza e post acuzie, a partire dall’ottavo giorno di degenza. Le Regioni determinano le modalità e l’entità della compartecipazione alla spesa, anche prevedendo le forme di parziale o totale esenzione."

LEPRI, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILLABOTTE, ZANONI